

(Legge n. 52 del 6 marzo 2001 – Circ. n. 97 del 15 settembre 2006)

Data: 30/08/2016

La donazione del midollo osseo è un atto volontario e gratuito effettuato dal cittadino maggiorenne iscritto nel Registro nazionale italiano o nei registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo (art. 4. L. 52/2001).

COSA SPETTA

Il lavoratore dipendente ha diritto a conservare la "normale retribuzione" per **le giornate di degenza ospedaliera** occorrenti al prelievo del sangue midollare nonché per le successive giornate di convalescenza necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.

Lo stesso trattamento è riconosciuto anche per i **permessi orari concessi** al lavoratore per il tempo occorrente **agli accertamenti e ai prelievi preliminari** alla donazione, come di seguito sotto indicati:

1. prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici (definizione del sistema genetico HLA);
2. prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
3. accertamento dell'idoneità alla donazione.

A CHI È RIVOLTO

Tutti i lavoratori dipendenti assicurati all'INPS per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza, hanno diritto all'indennità per le giornate ed i permessi occorrenti alla donazione.

Le giornate ed i permessi predetti sono coperti da contribuzione figurativa.

DOMANDA

In caso di donazione di midollo osseo, il lavoratore verrà retribuito regolarmente dal datore di lavoro.

Sarà il datore di lavoro a chiedere il rimborso all'Inps di quanto anticipato al lavoratore.

DATORI DI LAVORO TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono porre a conguaglio le indennità anticipate ai donatori con i contributi e le altre somme dovute all'INPS con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo.

Ai fini del conguaglio delle indennità di cui trattasi, i datori di lavoro devono farsi consegnare dal donatore specifica **certificazione sanitaria** rilasciata dalle strutture ospedaliere ovvero dai Centri trasfusionali autorizzati che hanno reso le prestazioni sanitarie inerenti alla procedura della donazione.

Dalla **certificazione sanitaria** devono rilevarsi:

- i dati anagrafici del donatore;
- le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari alla donazione, specificati al comma 1 dell'art. 5, legge 52/2001;
- le giornate di degenza occorrenti per il prelievo del midollo osseo;
- le giornate di convalescenza, successive al prelievo, ritenute necessarie dall'équipe medica del Centro trasfusionale di cui sopra per il completo ripristino dello stato fisico del donatore ed effettivamente fruito.

La suddetta certificazione deve essere conservata a cura del datore di lavoro per un periodo di 10 anni, al fine di permettere all'Istituto le verifiche di competenza.

DATORI DI LAVORO NON TENUTI ALLA DENUNCIA CONTRIBUTIVA

I datori di lavoro attualmente non tenuti alla denuncia contributiva possono chiedere direttamente all'INPS il rimborso delle retribuzioni erogate ai propri dipendenti nelle giornate e/o ore di permesso occorrenti alla donazione di midollo osseo.

La domanda di rimborso della retribuzione corrisposta deve essere inoltrata all'INPS esclusivamente mediante canale telematico e dev'essere presentata **entro la fine del mese successivo** a quello in cui sono state corrisposte le predette retribuzioni.

Unitamente alla domanda deve essere allegata anche la certificazione sanitaria (come appresso elencata) consegnata dal lavoratore.

QUANTO SPETTA

L'indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) corrisponde alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.

Il diritto all'indennità prescinde dalla quantità di sangue midollare donato e sussiste anche nel caso agli atti preliminari sopra indicati NON faccia seguito alcuna donazione.

Il lavoratore può non avere titolo ad alcuna retribuzione (es.: donazione effettuata di sabato in caso di settimana corta) oppure può avere diritto ad una retribuzione inferiore a quella giornaliera (es.: lavoratore che si assenta per la donazione prima del termine dell'orario di lavoro).